

18 MAG 2022

AULA 'A'  
ESENTE REGISTRAZIONE ESSENTE DELLA ESSENTE DIRITTO



16010/22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7596/2021

SEZIONE LAVORO

Cron. 16010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Ud. 16/03/2022
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7596-2021 proposto da:

ISTITUTO PSICOMEDICO (omissis)

(omissis)

(omissis) in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso lo studio

dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e

difende;

- **ricorrente** -

**contro**

2022  
866

(omissis) elettivamente domiciliata in  
(omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) che la rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato (omissis)  
(omissis)

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 26/2021 della CORTE  
D'APPELLO di BARI, depositata il 12/01/2021  
R.G.N. 886/2020;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 16/03/2022 dal Consigliere  
Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha  
concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis)

udito l'Avvocato (omissis) per delega

Avvocato (omissis)

## FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a <sup>(omissis)</sup> (omissis) dall'Istituto Psicomedico (omissis)

(omissis) nell'ambito di procedura di riduzione del personale *ex lege* n. 223/1991; ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione determinata in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. La affermazione della illegittimità del licenziamento è stata fondata sulla violazione dell'art 5 l. n. 223/1991 per avere l'Istituto datore di lavoro limitato la platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, servizio accessorio rispetto a quello principale svolto dall'Istituto, avente ad oggetto la riabilitazione sanitaria dei pazienti ricoverati in regime di seminternato. Ha osservato il giudice di appello che, a fronte della pacifica soppressione di quest'ultimo servizio quale conseguenza della scelta della Asl di Bari di affidarlo tramite gara pubblica ad altre aziende, l'Istituto avrebbe dovuto verificare se i lavoratori ad esso addetti, tra i quali la (omissis) fossero in possesso di professionalità equivalente a quella dei dipendenti collocati negli altri settori organizzativi dell'Istituto; solo ove tale verifica fosse risultata negativa la limitazione della platea dei licenziandi al settore soppresso risultava giustificata, ai sensi dell'art. 5 l. n. 223/1991, dal ricorrere di esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale.

3. Nello specifico dalla prova orale espletata, corroborata dai prospetti paga che recavano la indicazione costante dello svolgimento di lavoro supplementare, era emerso che la (omissis) nel periodo dall'11 giugno 2007 al 24 agosto 2008 aveva svolto in via esclusiva all'interno della struttura mansioni di ausiliaria e successivamente era stata adibita in maniera costante allo svolgimento di mansioni ulteriori a quelle di accompagnatrice espletate nell'ambito del servizio di trasporto dei disabili; tanto deponeva per il possesso di una professionalità "equivalente" che consentiva l'impiego della lavoratrice anche in altri servizi dell'Istituto datore rendendo illegittima la scelta datoriale. Alla illegittimità del licenziamento conseguiva la tutela reintegratoria e la condanna alla indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità, non avendo offerto la parte datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere, prova di concrete circostanze di fatto idonee a supportare la eccezione di *aliunde peceptum e percipiendum* formulata dalla parte datoriale.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Istituto (omissis) sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 1 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 223/1991 e omessa, insufficiente e lacunosa motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di appello operato la valutazione circa la illegittimità del criterio di scelta adoperato dal datore di lavoro in modo non conforme ai principi di diritto sanciti dal giudice di legittimità. Si duole in particolare che la

Corte di merito non avesse tenuto conto della necessità di contemperamento degli interessi conflittuali delle parti come richiesto dai principi di proporzionalità e ragionevolezza. In questa prospettiva contesta il criterio al quale è stata ancorata la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice .

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., omesso, insufficiente e lacunoso esame di un " fatto" decisivo della controversia.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. .

4. Il secondo ed il terzo motivo, illustrati congiuntamente, censurano, in sintesi, la valutazione della emergenze probatorie ed in particolare dei prospetti paga, in punto di riferibilità delle ore di lavoro supplementari allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle espletate nell'ambito del servizio di trasporto dei disabili; sostengono infatti che il maggior orario lavorativo andava ricondotto alle normali esigenze di traffico che comportavano il prolungamento dell'orario del servizio di trasporto dei disabili ; ribadiscono, inoltre, la conformità a legge della scelta aziendale di licenziare il solo personale addetto al servizio soppresso.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze

aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell'azienda, previsto dall' art. 5 l. n. 223/1991, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ., il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. tra le altre, Cass. n. 2390/2022, Cass. n. 22655/2012, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 13783/2006).

5.2. La sentenza impugnata è conforme al principio enunciato da tale costante indirizzo al quale si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente offerto elementi per una sua rimediazione. In particolare, la invocata necessità nella vicenda in esame di una equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della iniziativa privata ai sensi dell'art. 41 Cost. ecc. , non considera che i contrapposti "interessi" coinvolti dalla procedura di riduzione del personale ex art. 223/1991, trovano già la loro composizione, una volta per tutte, a livello legislativo, alla stregua del quale, secondo l'interpretazione del diritto vivente, la limitazione della platea dei licenziandi ad un determinato settore è consentita solo in presenza di obiettive esigenze tecnico- produttive e organizzative.

Quanto poi alla contestata valutazione di "equivalenza" di professionalità, sulla base della quale la Corte distrettuale ha affermato che la <sup>(omissis)</sup> era impiegabile in altri settori dell'Istituto, si rileva che essa è frutto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto che non risulta neppure individuato dalla parte ricorrente. Tale valutazione riposa su corretti criteri logico- giuridici in quanto, come già chiarito da questa Corte, la equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni (Cass. n. 23347/2018).

Esprimendo in definitiva un giudizio di complessiva idoneità del ~~lavoratore~~ <sup>lavoratore (in tutte le sue)</sup> allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di attuale adibizione, alla nozione di professionalità equivalente restano concettualmente estranee le questioni, richiamate anche in memoria da parte ricorrente, in tema di utilizzo promiscuo in più settori o di necessità di prevalenza quantitativa nello svolgimento di determinate mansioni, che vengono in rilievo in ambiti giuridici diversi (applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in tema di individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda oggetto di trasferimento, applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in tema di inquadramento) da quello in controversia.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono entrambi inammissibili.

6.1. Invero, quanto alle censure articolate con il secondo motivo occorre ribadire che alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in relazione all'omesso

esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, cit.) e quindi non è declinabile sotto il profilo dell' insufficiente o lacunoso esame di un fatto, come, viceversa formalmente denunciato dal ricorrente, il quale, in concreto, con le critiche formulate, tende a sollecitare direttamente un diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze in atti, in particolare sotto il profilo del significato probatorio degli elementi portati dagli statini stipendiali, attività preclusa al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, Cass. n. 2197/2011, Cass. n. 20455/2006, Cass. n. 7846/2006 , Cass. 7/2/2004 n. 2357). Parimenti inammissibile la deduzione di "omesso esame" ove riferita a elementi tratti dai prospetti paga posto che il giudice di appello ha espressamente dato atto in sentenza di avere proceduto all'esame dei detti prospetti, di talché le deduzioni a riguardo investono direttamente il significato probatorio di tali documenti, vale a dire un' attività riservata al giudice di merito, dovendo ulteriormente evidenziarsi, quale concorrente profilo di inammissibilità, la mancata trascrizione o esposizione per riassunto , in violazione del disposto dell'art. 366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ., dei documenti alla base delle censure articolate.

6.3. La errata valutazione del materiale probatorio, per come concretamente denunciata dal ricorrente, non è neppure riconducibile all'ambito della violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., trovando applicazione il condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia



disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000 /2016), deduzioni tutte ~~ultime~~ estranee al tenore delle censure formulate . Infine, la deduzione connessa al mancato rilievo del dato, di asserita comune esperienza, secondo il quale la mansione di accompagnatrice addetta al servizio trasporto disabili non poteva avere un orario rigido e predefinito essendo condizionato da elementi quali il traffico, ritardi dei pazienti , contrattamenti ecc. , non è idonea alla valida censura della decisione, formulata in relazione alla interpretazione dei dati dei prospetti paga attestanti lo svolgimento di attività oltre l'orario normale , posto che per consolidato indirizzo di questa Corte il ricorso al fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 secondo comma, cod. proc. civ., attiene ad un potere discrezionale riservato al giudice di merito il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 4428/2020, Cass. n. 17906/2015, Cass. n. 6023/2009, Cass. n. 9001/2005).

7. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi

professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2022

Il Consigliere estensore

Antonella Pagetta



Il Presidente

Lucia Tria



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Pia Giaccoia

Il Funzionario Giudiziario  
Depositato in Cancelleria  
oggi, ~~18~~ **18** MAG 2022

Il Funzionario Giudiziario  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Pia Giaccoia

